



FEDERAZIONE GILDA-UNAMS
Segreteria provinciale di Perugia

All'Albo Sindacale art. 25 legge 300/1970

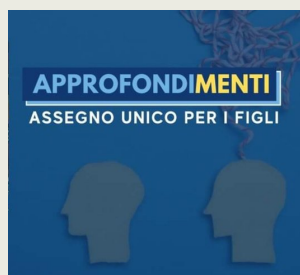
I SERVIZI PER I NOSTRI ISCRITTI:

- Consulenze sindacali, fiscali, legali e medico legali;
- Ricostruzioni di carriera;
- Servizio per l'equipollenza dei titoli ecclesiastici;
- Assistenza per gli Idr immessi in ruolo (Es.: calcolo dell'assegno ad personam),
- sostegno agli Idr durante l'anno di formazione e prova.

PER CONTATTARCI



E-mail: umbria@snadir.it
Sito web: www.snadir.it/le-regioni/umbria/
Indirizzo sede provinciale: via Chiavellati, 9
06034 FOLIGNO (PG)



Dal primo gennaio 2022 è possibile presentare la domanda per ricevere l'assegno unico universale per i figli. La prestazione sarà pagata a partire da marzo e andrà a sostituire le altre prestazioni e detrazioni.

Per saperne di più vedi la puntata di Snadir TV al link:

<https://youtu.be/1irTJZVoEb0>

oppure visita il sito dell'INPS al link:

<https://www.inps.it/news/assegno-unico-e-universale-le-istruzioni>

CONGEDI PARENTALI STRAORDINARI PER FIGLI IN SOSPENSIONE DIDATTICA IN PRESENZA O IN ISOLAMENTO O IN QUARANTENA

Con il Decreto-Legge n. 221 del 24 dicembre 2021, lo stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 marzo 2022. Fino a tale data continua dunque ad essere in vigore la fruizione dei congedi parentali straordinari per i figli (anche in stato di disabilità grave), così come stabilito dall'art. 9 del decreto-Legge 146/21, entrato in vigore il 22 ottobre 2021, per il periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata: della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio; oppure in caso d'infezione del figlio da SARS COV 2; oppure quarantena del figlio a seguito di contatto stretto ovunque sia avvenuto; o chiusura del centro diurno a carattere assistenziale frequentato dal figlio con disabilità grave.

Il congedo straordinario potrà essere richiesto, ricorrendone le condizioni, indipendentemente dalla possibilità o meno di poter svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile.

Il congedo può essere fruito sia per l'intera giornata che anche in modalità oraria con un'indennità pari al 50% della retribuzione spettante e coperto da contribuzione figurativa se il figlio convivente è **minore di 14 anni**.

Sempre al 50% se il figlio, **a prescindere dall'età** e dalla convivenza con il genitore, **presenta una disabilità** in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104/1992.

Invece, se il figlio convivente è di **età compresa fra i 14 e i 16 anni**, il congedo è senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.